



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“Giuseppe Lombardo Radice” I° CIRCOLO

Via Emanuele Bellia n° 166 - 95047 Paternò (CT)

Cod. Fisc. 80013540879 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: **UFMVZV**

Tel.095/842677 - Fax 095/859773 – Email: ctee06700t@istruzione.it PEC: ctee06700t@pec.istruzione.it

Sito web: www.primocircolopaterno.edu.it

Circolare n. 197/2021-2022

Paternò, 06/04/2022
Ai Sigg. Genitori ed agli alunni
Al personale docente
E p.c. Al Dsga
Sito web

Oggetto: Nuove indicazioni in merito alle modalità di giustificazione delle assenze degli alunni e alla riammissione in classe – Validità dell’anno scolastico

In considerazione di quanto contenuto nella C.M. 410 del 29/03/2022, che fornisce nuove indicazioni in merito alla documentazione necessaria alla riammissione in classe degli alunni in seguito ad infezione da SARS CoV-2, appare opportuno esplicitare indicazioni chiare alle famiglie ed al personale docente in merito alle disposizioni generali relative a:

1. Modalità di giustificazione delle assenze degli alunni;
2. Documentazione necessaria alla riammissione degli alunni in classe in seguito alle assenze;
3. Validità dell’anno scolastico.

• **Modalità di giustificazione delle assenze degli alunni**

1.ISOLAMENTO CAUSA COVID

La Circolare Ministero Istruzione 29 marzo 2022 n. 410 ha esplicitato che:

- in seguito ad assenze causate da positività all’infezione da SARS CoV-2, la riammissione in classe, fino a nuove disposizioni, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

2.ALTR TIPOLOGIE DI ASSENZE

Con nota prot. 33108/2020 dell’Assessorato alla Salute per la regione Sicilia, relativamente alle assenze degli alunni e alla riammissione in classe degli stessi, si è previsto che:

Assenze Scuola dell’Infanzia-

- **Dopo assenza superiore a tre giorni:**
la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra;
- **Dopo assenze fino a tre giorni:**

per malattia non Covid, i genitori dovranno presentare l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19, tramite un modulo di autocertificazione per il rientro scaricabile dal sito web della scuola.

Assenze Scuola Primaria –

Si ricorda alle SS.LL. che poiché la frequenza scolastica degli alunni è **obbligatoria** (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 c.622), qualunque assenza si configura come **evasione di tale obbligo**, pertanto va GIUSTIFICATA sempre, **esplicitandone le motivazioni: “motivi di famiglia” o “motivi di salute”**.

Come giustificare le assenze?

1. Tramite registro Argo:

Per giustificare un'assenza, accedere al menu "Assenze" con le credenziali di tipo Genitore. In questa schermata è possibile rilevare, tra gli eventi da giustificare (assenze, ritardi o uscite), una **G** rossa accanto ad ogni evento. **Cliccare sulla G e selezionare la tipologia di giustifica**.

2. Tramite consegna del modulo allegato

L'alunno al rientro in classe consegnerà all'insegnante della prima ora il modulo giustificativo debitamente compilato e firmato e corredato di eventuale documentazione richiesta. (Allegato A - Modello di giustificazione).

Per la riammissione in classe:

• Dopo assenza superiore a DIECI giorni:

La riammissione in classe è consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

• Dopo assenze fino a DIECI giorni:

Per la riammissione in classe, i genitori dovranno presentare, oltre alla giustificazione (da effettuare preferibilmente **tramite registro argo** o previa consegna all'insegnante della prima ora del modulo allegato), **l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19** (che non è da considerarsi giustificazione ma documento necessario alla riammissione in classe), **scaricabile dal sito web della scuola**.

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), i genitori informeranno i docenti per tempo e consegneranno, debitamente compilato e firmato, un modulo di autocertificazione, giustificando preventivamente l'assenza ed indicandone le motivazioni generali.

• Validità dell'anno scolastico

Il MPI ha fornito precise indicazioni sui limiti minimi di validità dell'anno scolastico, individuando la condizione fondamentale **nella frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario scolastico**. Ciò significa che l'anno scolastico è valido purché l'alunno abbia frequentato i tre quarti del monte orario previsto dal suo ordine/indirizzo di studi, riferendosi al monte ore globale e non a quello previsto per ogni singola disciplina. (DPR 122/2009 - CM 20/2011- D. Lgs 62/2017 - DM n. 89 del 7 agosto 2020). Nel monte ore annuale vanno incluse anche tutte quelle attività deliberate dai consigli di classe e oggetto di valutazione, formalmente assegnata nello scrutinio intermedie e in quello finale.

Scuola Primaria: Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 669 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 222 ore (pari a 44 circa giorni di lezione).

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di ore di presenze necessario ai fini della validità dell'anno scolastico - 75%	Numero massimo di ore di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico - 25%
PRIMARIA	27 ore (Tempo normale)	891	668	222 (pari a 44 giorni di lezione circa)

Appare, pertanto, essenziale ricordare ai Sigg. genitori che il **mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.**

- **Limite assenze didattica digitale integrata**

Considerato che le assenze effettuate durante la DAD rientrano nel conteggio complessivo delle ore di assenza degli studenti, si ricorda che anche queste rientreranno nella soglia del 25% delle ore di assenza dell'intero anno scolastico, fatta eccezione di serie giustificazioni.

- **Richieste di entrate posticipate o uscite anticipate rispetto all'orario regolare**

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe che saranno stabilite dal Collegio dei Docenti e comunicate prossimamente alle famiglie degli studenti.

I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) e di fornire informazioni puntuali ad alunni e genitori perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

- **Casi particolari ed eventuali deroghe**

La normativa prevede che possano sussistere delle deroghe, formalmente deliberate dal collegio dei docenti, affinché alcune tipologie di assenza non vadano ad incidere negativamente sul tetto minimo di validità dell'anno scolastico.

Su stessa indicazione ministeriale, vanno in deroga le assenze per:

1. particolari e gravi problematiche di salute (purchè vi sia **adeguata documentazione medica** agli atti della scuola che espliciti CHIARAMENTE importanti "motivi di salute") o particolari cure e terapie programmate;
2. la partecipazione a gare sportive di alto livello o ad attività organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI.

Gli alunni che necessitano di ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura (anche nel proprio domicilio), anche in maniera non continuativa, al fine di non interrompere il loro percorso di formazione, hanno il diritto a ricevere l'istruzione ospedaliera o domiciliare, grazie a particolari progetti personalizzati deliberati dall'istituto scolastico o dall'ospedale in cui sono ricoverati. In questi casi il tempo scuola viene comunque garantito, anche se con modalità diverse e quindi la non presenza fisica nella sede scolastica non deve essere considerata come una assenza.

La non incidenza sul tetto massimo di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, però, anche nel caso di una deroga, non deve avere impedito al consiglio di classe la valutazione in ciascuna disciplina. Ciò vuol dire che, nelle giornate di presenza a scuola, l'alunno deve essere stato valutato in modo sufficientemente idoneo ai fini della valutazione globale dello scrutinio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeria Maria Bombace

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.39/93